



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.245/14/CONS

**SEGNALAZIONI DELLA SIGNORA ELEONORA DELLA RATTA
(PORTAVOCE DEL SIGNOR MATTEO BIFFONI, CANDIDATO SINDACO
AL COMUNE DI PRATO), DEL PARTITO DEMOCRATICO DI PRATO, E DEI
CONSIGLIERI COMUNALI APPARTENENTI AL GRUPPO INDIPENDENTI
PER PRATO E AL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
DA PARTE DEL COMUNE DI PRATO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTE le note del 7 maggio 2014 (prot.lli n. 22185 e n. 22280) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa a tre segnalazioni per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del Comune di Prato, la prima della Signora Eleonora della Ratta, portavoce del Signor Matteo Biffoni (candidato Sindaco per il rinnovo del Comune di Prato), e le altre due del Partito Democratico di Prato, per attività non conformi ai requisiti di impersonalità ed indispensabilità, e precisamente le prime due, a cui ha preso parte il Sindaco uscente Roberto Cenni, candidato alle elezioni comunali del 25 maggio 2014, aventi ad oggetto due conferenze - l'una pubblicizzata, anche sul sito istituzionale, con un comunicato dell'Ufficio stampa del Comune e programmata per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 12.00, al fine di presentare l'incarico conferito al critico Vittorio Sgarbi all'interno del progetto "Arte a Prato", e l'altra dal titolo "Il Nuovo Pecci", in programma per il giorno 5 maggio 2014, alle ore 17.00 - e la terza relativa all'installazione di un cartello, corredato del logo del Comune di Prato, lungo la viabilità cittadina, dal titolo "*Comune di Prato. Dopo 40 anni l'Amministrazione comunale ha iniziato i lavori di raddoppio della Declassata*";

VISTA la nota dell'8 maggio 2014 (prot. n. 22618), con la quale l'Autorità ha richiesto al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana lo svolgimento di ulteriori accertamenti istruttori al fine di assicurare, nel rispetto del principio del contraddittorio procedimentale, il diritto di partecipazione e di difesa, con la formulazione delle conseguenti proposte, il tutto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, legge 28 del 2000 e del combinato disposto dell'articolo 23, comma 1, lett. b) e dell'articolo 24 della delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014;

VISTE le segnalazioni pervenute in data 9 maggio 2014 (prot.lli n. 22943 e n. 22947), con le quali anche i Consiglieri comunali di Prato appartenenti al Gruppo Partito Democratico di Prato e al Gruppo Indipendenti per Prato hanno denunciato l'attività di comunicazione relativa alla cartellonistica stradale riportante la dicitura "*Comune di Prato. Dopo 40 anni di attesa l'Amministrazione di Prato ha iniziato i lavori di raddoppio della Declassata*", rispetto alla quale non risultano né deliberazioni del Consiglio Comunale, né della Giunta Municipale tali da giustificare questa affermazione, ed inoltre è in corso l'istruttoria da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

ESAMINATA la documentazione istruttoria successivamente trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 12 maggio 2014 (prot. n. 23728) ed, in particolare, la memoria del 10 maggio 2014 con cui il Sindaco del Comune di Prato ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la conferenza stampa del 29 aprile 2014 è stata indetta dopo il conferimento al critico Vittorio Sgarbi dell'incarico per l'organizzazione di una serie di eventi espositivi da tenersi nella città di Prato nell'ambito dell'iniziativa "Arte a Prato"; tale progetto riveste

notevole importanza perché riscopre i tesori della città, anche avvalendosi di una personalità di fama nazionale e mira a far conoscere, nell'interesse collettivo, con cinque progetti, la bellezza della città di Prato in Italia e nel mondo. Solo per mero errore materiale, dovuto ad un difetto di comunicazione interna, è stato inserito il nominativo del Sindaco nella convocazione della conferenza, che non è stata pubblicata sul sito web del Comune, ma inviata unicamente alle redazioni; solo nel comunicato stampa la notizia è stata riportata con i caratteri dell'impersonalità secondo quanto previsto dalla legge;

- il materiale promozionale della conferenza del 5 maggio 2014 al museo Pecci (invito e comunicato stampa) riporta il nome e cognome del Sindaco di Prato che, in virtù dello Statuto dell'Associazione, rappresenta il Presidente del Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci, salvo delega ad altro soggetto. E' quindi normale che in tutte le comunicazioni vengano indicati la qualifica e il nome del firmatario, e nel caso specifico, trattandosi di invito, il cerimoniale ha reso necessaria una maggiore formalità con la precisazione anche della carica rivestita. Si fa presente che, a seguito della segnalazione, si è prontamente provveduto all'invio ai mezzi di informazione del testo dell'invito corretto, chiedendo di sostituire i testi inviati in precedenza;

- l'opera relativa ai lavori stradali della Declassata è attesa da oltre 40 anni, da quando furono eseguite dalla Provincia di Firenze le prime opere di raddoppio dell'asse viario; essa nasce con atti del Consiglio e della Giunta comunale del corrente mandato amministrativo, ma trova le sue radici nel Piano Urbano della Mobilità, risalente al periodo 2002/2004, in cui la città era governata da una maggioranza diversa dall'attuale; pertanto, l'espressione del tipo "Comune di Prato" deve intendersi in maniera impersonale, non riferibile al Sindaco-candidato;

PRESA VISIONE delle relazioni istruttorie del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana del 6, 7 e 12 maggio 2014, in cui viene evidenziato che le attività di comunicazione istituzionale segnalate, sia proprie del Comune (comunicato stampa del Comune di Prato relativo alla conferenza del 29 aprile 2014, nonché conferenza stessa ed installazione del cartello stradale, lungo la viabilità cittadina), che partecipate (invito alla conferenza "Il Nuovo Pecci" del 5 maggio 2014) sono state tutte corredate del logo del Comune di Prato e realizzate in forma non impersonale;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che le attività di comunicazione istituzionale del Comune di Prato relative ai comunicati stampa, alle conferenze e alla cartellonistica stradale come segnalate, ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la loro realizzazione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative (10 aprile 2014);

CONSIDERATO che tali attività di comunicazione non presentano i requisiti cui l’articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità delle comunicazioni ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione, in quanto le iniziative e le attività correlate al progetto comunale “Arte a Prato”, alla partecipazione alla conferenza per il progetto di costruzione della nuova ala del “Centro Pecci” e all’installazione del cartello per la realizzazione del raddoppio della strada Declassata di per sé potevano essere calendarizzate in un momento successivo alla campagna elettorale, considerata anche la partecipazione del Sindaco uscente di Prato, a sua volta candidato, Signor Roberto Cenni;

CONSIDERATO che relativamente al requisito dell’impersonalità delle comunicazioni, esse riportano tutte il logo dell’Ente: in particolare, nei comunicati relativi alle due conferenze, compreso quello proveniente dal Centro Pecci, si rileva anche il riferimento al Sindaco uscente di Prato, nella sua veste istituzionale, riferimenti questi rimossi a cura dell’Amministrazione comunale per il comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale per la conferenza del 29 aprile 2014, ma in data

successiva alla manifestazione stessa; quanto al cartello stradale, la dicitura “*Comune di Prato. Dopo 40 anni l’Amministrazione comunale ha iniziato i lavori di raddoppio della Declassata*”, appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell’iniziativa del Comune e del Sindaco – candidato che lo rappresenta, trattandosi non di una pura e semplice comunicazione affissionistica, ma quale attività di comunicazione mediatica istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le fattispecie segnalate integrano violazioni del divieto sancito dall’articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alle proposte formulate dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l’applicabilità, ai casi di specie, dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

ORDINA

al Comune di Prato di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni indicate in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Prato ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci